

Costituzione del Comitato di gemellaggio mediante deliberazione del Consiglio comunale

Preparato il terreno mediante la sensibilizzazione generale e constatata la volontà diffusa di gemellarsi, il Consiglio comunale dovrà d'insediare con atto ufficiale il Comitato di gemellaggio. Nell'organismo, strutturalmente collegato all'attività amministrativa, saranno rappresentate tutte le componenti della comunità locale (in particolare scuole, associazionismo nelle forme, famiglie destinate a giocare un ruolo fondamentale sul piano dell'ospitalità). Ne sarà presidente il sindaco o un suo delegato (consigliere comunale o semplice cittadino purché investito del ruolo di portavoce dell'Amministrazione).

Per l'impostazione della delibera e la stesura dell'eventuale statuto o regolamento, possiamo rivolgerci all'Aiccre, alla quale nel frattempo il Comune avrà dato l'adesione condividendo così l'impegno federalista del CCRE (Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa), organismo che associa oltre 100.000 Enti – Comuni, Autonomie territoriali intermedie, Regioni – sparsi nei paesi dell'Europa occidentale, centro-orientale e mediterranea. Le Sezioni nazionali del CCRE offrono servizi e continua assistenza ai propri membri.

I componenti del Comitato di gemellaggio si muoveranno come leaders d'opinione, capaci di mobilitare operativamente tutte le fasce della comunità. Agiranno come gruppo di coordinamento incaricato di sommare le energie comunitarie, finalizzando i vari contributi personali e associativi all'obiettivo stabilito.

Proposta di regolamento riguardante un Comitato gemellaggi

(da adattare naturalmente alle diverse situazioni locali e da valere quindi come semplice traccia)

Art. 1 – È istituito nel Comune di il Comitato gemellaggi col compito di:

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio promosse dal Comune di con Enti territoriali di altri paesi sulla base delle relative deliberazioni del Consiglio comunale.

- Favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, ecc.

Art. 2 – Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art. 1 il Consiglio comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa. Il suddetto stanziamento, sarà versato al Comitato gemellaggi previa deliberazione della Giunta municipale.

Il Comitato, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà inoltre giovare di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato da manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

Art. 3 – Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di politica del gemellaggio e che, coordina, a tal fine, le varie componenti della comunità locale.

Nell'esercizio della sua attività il Comitato gemellaggi – d'intesa con l'Amministrazione comunale – terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e (se esistente)

con la sua Federazione regionale, e curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'Unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

Art. 4 – Del Comitato fanno parte rappresentanti dell'Amministrazione civica tra cui il Delegato del Sindaco per i gemellaggi e i portavoce dei Gruppi consiliari, rappresentanti delle categorie economiche, dei sindacati, della scuola, di istituzioni culturali e sportive, di altre associazioni ed organismi giovanili, della stampa e TV locali, dell'Ente Fiera e della Pro-loco (se esistenti), del Movimento federalista europeo (MFE) e dell'Associazione europea degli insegnanti (AEDE).

Il Comitato è istituito con delibera del Consiglio comunale.

Art. 5 – Il Comitato provvederà ad eleggere fra i suoi componenti una Giunta esecutiva composta da:

- il Presidente, scelto tra i rappresentanti dell'Amministrazione civica, che rappresenta a tutti gli effetti il Comitato stesso;
- un Vicepresidente;
- un Segretario;
- un Tesoriere.

Art. 6 – La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

- a) per dimissioni;
- b) per assenza (più di 3 consecutive);
- c) per richiesta delle Associazioni di appartenenza;
- d) per la richiesta della totalità degli altri membri.

Art. 7 – L'Assemblea plenaria del Comitato, di cui all'art. 4, si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria: entro il 31 dicembre per approvare all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo; ed entro il 15 giugno, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.

Il programma dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano cinque componenti.

Art. 8 – L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la totalità dei componenti e in seconda convocazione con la maggioranza degli stessi.

Art. 9 – La Giunta esecutiva, di cui all'art. 5, attua i programmi formulati dall'Assemblea.

Il Presidente convoca la Giunta esecutiva ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo chiedano formalmente tre componenti. Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva dovranno essere presenti almeno quattro componenti.

Art. 10 – Le convocazioni dell'Assemblea e della Giunta esecutiva, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione:

per motivate ragioni d'urgenza esse potranno però essere fatte senza preavviso e con qualsiasi mezzo.

Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti;

nell'eventualità di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 11 – Per le attività di carattere amministrativo il Comitato si avvale dell'opera del dipendente dell'Ente locale, addetto all'ufficio Gemellaggi, con funzioni di Segretario del Comitato stesso.

Art. 12 – Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dell'Amministrazione comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 – L'Assemblea del Comitato gemellaggi decade con lo scioglimento del Consiglio comunale che lo ha nominato.

Art. 14 – Le attrezzature e gli altri beni di cui il Comitato disponesse per le sue attività, vengono trasferiti all'Amministrazione comunale in caso di scioglimento del Comitato stesso.